

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5205)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1999*

—————
Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto in unica soluzione un premio nei seguenti importi:

a) diciotto milioni di lire per il primo biennio;

b) ventidue milioni di lire per il secondo biennio;

c) ventisei milioni di lire per il terzo biennio;

d) trenta milioni di lire per il quarto biennio.

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e sia-

no in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione metereologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare già reclutati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di un anno.

2. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio tutti gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare attualmente sottoposti alle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti ed a quelli che, pur avendo ultimato tali ferme, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, qualora essi, rispettivamente dalla data di scadenza della ferma precedentemente contratta ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, contraggano una ferma volontaria di durata biennale. A tali ufficiali è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

4. Al termine della ferma di cui al comma 3, gli ufficiali sono ammessi a contrarre, qualora ne abbiano titolo, le ferme previste dall'articolo 1.

Art. 3.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

Art. 4.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione metereologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà

dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trattenuti in servizio gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

5. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio e contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria biennale comprensiva dell'anno di trattenimento, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

6. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato meno di diciotto anni di servizio che contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino al raggiungimento dei diciotto anni di anzianità di servizio, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere alla scadenza della ferma contratta.

7. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

8. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 7, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volon-

taria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

9. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

10. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 7, 8 e 9 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. I premi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1999, parzialmente utilizzando, per lire 8.586 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per lire 9.550 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 35 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per lire 7.759 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 21 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

